



DELIBERA SULLA VALUTAZIONE – A.S. 2025-26

Il COLLEGIO DEI DOCENTI del Liceo “Lussana”, riunito il giorno 19 settembre 2025,

circa i criteri di valutazione degli alunni ai sensi

- dell'art. 4, comma 4 del D.P.R. 275/99 (Regolamento dell'Autonomia che prevede per le istituzioni scolastiche la necessità di individuare “le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale”),
- del Decreto-legge n. 80 del 3 Ottobre 2007,
- dell'O.M. n. 92 del 5 novembre 2007,
- del D.P.R. n.122 del 22 Giugno 2009,
- del Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017

circa i criteri generali da adottare in sede di scrutinio finale 2025-26 ai sensi

- dell'O.M. n. 128 del 14.05.99
- dell'O.M. n. 90 del 21.05.01
- dell'O.M. n. 92 del 05.11.07
- del D.P.R. n.122 del 22.06.09
- del Decreto legislativo n. 62 del 13.04.2017

e circa la valutazione delle attività di PCTO ai sensi

- della legge 13 luglio 2015 n.107
- delle Linee guida D.M. 774 del 04.09.19

TENUTO CONTO

della delibera del Collegio del 7 settembre 2022 sulle condizioni richieste per l'attivazione della DDI,

RITENENDO NECESSARIO

- assicurare a docenti e utenza le più ampie condizioni di trasparenza
- ricercare la maggiore omogeneità e condivisione degli strumenti e delle modalità della valutazione,

PREMESSO CHE

ogni docente è responsabile dei processi di apprendimento delle proprie classi e deve porsi come obbiettivo fondamentale il successo formativo degli studenti attraverso:

- ✓ La creazione di un clima di reciproca fiducia e collaborazione
- ✓ L'attenzione allo sviluppo delle risorse e delle doti degli studenti, alla promozione della loro autostima, alla loro crescita non solo intellettuale e culturale, ma anche emotiva e relazionale
- ✓ La ricerca di un'efficace collaborazione con i colleghi del Consiglio di classe e con il docente tutor degli studenti (secondo biennio e quinto anno)
- ✓ La considerazione dei livelli di partenza e del possesso dei prerequisiti necessari alle attività proposte, in particolare al primo e al terzo anno di corso
- ✓ La stesura di una progettazione didattica che parta dalle effettive conoscenze, abilità e competenze possedute dalla classe
- ✓ La condivisione del piano delle attività e la motivazione dei criteri per l'assegnazione dei voti intermedi e finali nel rispetto delle programmazioni disciplinari e del Consiglio di Classe
- ✓ La scelta di attività didattiche di varia tipologia per valorizzare i diversi stili cognitivi, con particolare attenzione a metodi “attivi” che consentano agli studenti di essere partecipi, protagonisti, collaborativi, e di diventare autonomi.
- ✓ L'adozione di tipologie e modalità di verifica diversificate e tali da concorrere ai processi di autovalutazione degli alunni, sempre nella considerazione dei diversi stili cognitivi
- ✓ La chiarezza nelle consegne di lavoro, nei criteri di valutazione, nella formulazione e nelle indicazioni dei giudizi
- ✓ La coerenza tra consegne di lavoro e ore curricolari disciplinari
- ✓ La coerenza fra attività svolte e verifiche proposte, tenendo presente che le prove di valutazione devono riferirsi abitualmente a sezioni di programma definite dalle unità didattiche

- ✓ La riflessione sugli esiti di profitto di fine periodo e di interperiodo, esiti che devono comportare una ridefinizione didattica se si discostano in modo significativo da quelli medi della disciplina e del livello di classe
- ✓ La predisposizione di interventi per il recupero delle lacune evidenziate e di occasioni per permettere agli studenti di dimostrare il miglioramento della preparazione
- ✓ La riflessione insieme agli studenti sui processi/stili di apprendimento al fine di sviluppare le loro competenze metacognitive, **DELIBERA I SEGUENTI CRITERI VALUTATIVI:**

- CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

I dipartimenti disciplinari degli insegnanti concordano una progettazione comune che tenga conto anche delle finalità specifiche relative agli indirizzi previsti dal PTOF, nella quale fissano i livelli minimi delle competenze da perseguire nelle diverse classi e stabiliscono la tipologia e il numero minimo delle verifiche, anche in considerazione delle indicazioni operative relative alla valutazione per le classi del nuovo ordinamento (prot. 3320 del 9 Novembre 2010, circ. 94/2011 e circ. 89/2012). I Consigli di Classe, secondo la loro Progettazione, esprimono la valutazione di ogni studente in relazione al quadro di riferimento dei documenti delle Progettazioni di Dipartimento e del PTOF in cui si individuano gli obiettivi comuni in ordine a conoscenze, abilità e competenze. Nel caso si rendesse necessario il ripristino di un ricorso alla DDI, i dipartimenti apporteranno le opportune variazioni dei contenuti minimi disciplinari e delle modalità di verifica e di valutazione, in linea con le indicazioni ministeriali e con la delibera del Collegio docenti del 7 settembre 2022 relativa alle indicazioni richieste per l'attivazione della DDI.

1. I Consigli di Classe valutano gli esiti alla scadenza di ogni periodo sulla base dei risultati di un opportuno numero di prove di verifica di diversa tipologia. Il numero delle prove deve essere proporzionale all'estensione del periodo, per cui nel pentamestre (secondo periodo) il numero considerato congruo deve prevedere in genere un numero di prove superiore a quello del trimestre (primo periodo).
Si raccomanda ai docenti di inserire a registro le valutazioni delle verifiche scritte dopo la consegna e la correzione in classe delle stesse.
2. I docenti, sulla base delle verifiche effettuate in conformità con quanto stabilito nella Progettazione disciplinare, presentano in sede di scrutinio una proposta di valutazione formulata con voto intero.
3. Ai sensi della C.M.89 del 18 ottobre 2012, il voto in pagella è unico per tutte le discipline a partire dallo scrutinio del primo periodo.
4. I docenti devono sempre tener conto della norma che prevede l'uso completo della scala numerica dei voti da 1 a 10 (sia nell'assegnazione dei voti alle singole prove sia nella valutazione trimestrale e finale).
5. L'insegnamento trasversale dell'Educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122; la valutazione fa riferimento a conoscenze, abilità e competenze definite dalle programmazioni disciplinari e dei CdC, nonché a quanto indicato nelle *Linee guida per l'Educazione civica* ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, integrata dal decreto ministeriale n. 183 del 07/08/24, e al Curricolo di Istituto. Le valutazioni segnate sul registro dovranno essere almeno 2 sia nel primo sia nel secondo periodo e ben distribuite nel tempo.
6. I docenti inseriscono nel registro elettronico gli esiti del recupero delle insufficienze del primo periodo (trimestre) entro il **24 aprile 2026**; l'esito del recupero non concorrerà alla media finale, ma rientrerà tra i riferimenti utilizzati per la valutazione conclusiva. I dati registrati dai docenti saranno visualizzabili dalle famiglie tramite il consueto canale del registro elettronico (cfr. *Delibera progetto autonomia 2025-26*).
7. Al termine di ogni Consiglio di Classe (aperto alle tre componenti) verranno individuati, alla luce di un congruo numero di valutazioni, gli studenti che presentino situazioni problematiche. Le famiglie interessate riceveranno una lettera di convocazione da parte del coordinatore di classe; per coloro la cui situazione risultasse incerta in alcune discipline si procederà con una lettera di segnalazione (cfr. *Delibera progetto autonomia 2025-26*).
8. Per quanto riguarda la valutazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, ci si attiene alle indicazioni riportate nel PROTOCOLLO BES di Istituto, cap. IV, presente sul sito Internet del Liceo, nella sezione INCLUSIONE, redatto in conformità alla normativa vigente in materia di BES. Ci si attiene inoltre ai criteri definiti dai consigli di classe e riportati negli specifici Piani Didattici Personalizzati.

- CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI

1. I docenti tengono conto del numero di ore di assenza degli studenti (art.14, comma 7 del DPR 122/2009 e C.M. 20 del 4 marzo 2011); a questo proposito si veda l'allegato "Numero limite di assenze per la validità dell'anno scolastico ai fini dell'ammissione agli scrutini finali", votato negli anni scorsi, che costituisce parte integrante della presente delibera.
2. I docenti del Consiglio di Classe arrivano allo scrutinio finale avendo completato tutte le operazioni previste dalla vigente normativa; a queste devono corrispondere chiare valutazioni riportate sul registro personale.
3. Nei casi negativi, il voto va accompagnato da un giudizio sul livello di conoscenza e competenza raggiunte.

4. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell'insegnamento di Educazione civica formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento della disciplina.
5. La condotta va valutata esclusivamente in relazione agli obiettivi educativi (e non disciplinari) riportati nei documenti della scuola.
6. Il Consiglio di Classe inserisce le proposte di votazione in un quadro unitario in cui si delinei un giudizio di merito sulla diligenza, sul profitto e su tutti gli altri elementi che interessano in qualsiasi modo l'attività scolastica e lo svolgimento del processo formativo dell'allievo (C.M. n.1 del 20.09.71, art. 7).
7. In particolare (O.M. 90/2001, art. 13, comma 5) per gli alunni che presentino una o più insufficienze, prima dell'approvazione dei voti, il Consiglio di Classe procede ad una valutazione complessiva del profilo dello studente che tenga conto:
 - a. della crescita formativa realizzata con la frequenza degli interventi di recupero attivati nel corso dell'anno scolastico, oltre che attraverso lo studio individuale;
 - b. della possibilità da parte dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate mediante lo svolgimento di un lavoro individuale predisposto da parte dei docenti ed eventualmente la frequenza dei corsi di recupero attivati dalla scuola durante il periodo estivo;
 - c. della possibilità di seguire proficuamente il programma di studio dell'anno scolastico successivo, in rapporto alla valutazione delle attitudini ad organizzare lo studio in maniera coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti.
8. Al termine delle suddette valutazioni la NON AMMISSIONE alla classe successiva in sede di scrutinio finale di giugno può essere deliberata in presenza di una delle seguenti situazioni:
 - 8.1. più insufficienze di cui almeno una grave, ovvero con votazione inferiore o uguale a quattro, con particolare attenzione alle discipline caratterizzanti l'indirizzo e alla loro eventuale reiterazione negli anni;
 - 8.2. numerose insufficienze nel quadro complessivo delle discipline, con particolare attenzione alle discipline caratterizzanti l'indirizzo.
9. L'AMMISSIONE alla classe successiva, oltre che nel caso di esito positivo in tutte le discipline, può essere deliberata anche in presenza di una o due valutazioni non sufficienti proposte dal/dai docente/i interessati, qualora il consiglio di classe ritenesse che tali insufficienze possano essere recuperate attraverso uno studio estivo autonomo. Sarà cura del docente della disciplina verificare il recupero delle lacune all'inizio del nuovo anno. La relativa valutazione concorrerà al giudizio complessivo dello studente.
10. Il Consiglio di classe procede alla SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO FINALE nei confronti degli studenti per i quali, in sede di scrutinio di giugno, sia stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline e non ricorrono i termini per un immediato giudizio di promozione o di non promozione. La sospensione dovrà riguardare non più di **due discipline** e dovrà riferirsi esclusivamente alle situazioni per le quali il Consiglio di classe valuti che lo studente sia in grado di conseguire gli obiettivi minimi disciplinari attraverso un supplemento di lavoro estivo ed eventualmente la frequenza dei corsi di recupero attivati dalla scuola.

Il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale (scrutinio finale differito), sulla base degli esiti delle prove suppletive, procede alla valutazione complessiva dello studente.

Le prove di recupero del debito dovranno essere predisposte per l'accertamento degli obiettivi minimi disciplinari; saranno scritte e orali per tutte le discipline svolte alla presenza di almeno due docenti, ad eccezione di Scienze motorie, che predisporrà una prova pratica e una prova orale.

In caso di esito positivo, il Consiglio di classe delibera l'AMMISSIONE dell'alunno alla frequenza della classe successiva, assegnando una votazione che tenga conto del percorso complessivo di apprendimento nel corso dell'anno scolastico.

In presenza di valutazioni insufficienti non gravi il Consiglio di classe può deliberare la promozione laddove vi fosse un miglioramento rispetto alla valutazione di giugno, se ritiene che le parziali lacune riscontrate non siano pregiudizievoli al proseguimento degli apprendimenti disciplinari specifici nell'anno scolastico successivo.

Nel caso non venisse riscontrata alcuna progressione degli apprendimenti e persistesse una situazione di insufficienza, il consiglio di classe delibera la NON AMMISSIONE alla classe successiva, salvo situazioni particolari.

Nei confronti degli studenti valutati positivamente in sede di scrutinio finale al termine del terz'ultimo e del

penultimo anno di corso, il Consiglio di classe procede altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico, tenendo conto dell'orientamento recepito dal PTOF del Liceo. I Consigli delle classi seconde, a conclusione dello scrutinio finale di giugno e dello scrutinio differito di settembre per gli studenti con sospensione del giudizio, compilano, ai sensi del D.M. n. 9 del 27 gennaio 2010, il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, che sarà rilasciato dalla scuola a richiesta degli interessati.

- CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI PCTO

1. I Consigli di classe delle classi terze progettano le attività di P.C.T.O, stabilendo in una apposita sezione della programmazione didattico-educativa del Cdc un quadro complessivo di abilità e competenze da acquisire e certificare attraverso le diverse esperienze svolte, per un minimo di 90 ore nel triennio.
2. La valutazione in itinere avviene attraverso gli strumenti predisposti dalla scuola (diario dell'attività svolta dallo studente, modulo di valutazione del tutor esterno e del tutor interno, modulo di autovalutazione dello studente, eventuale colloquio con lo studente, eventuale registrazione di un voto limitatamente alle discipline attinenti all'esperienza svolta) e tiene anche conto della puntualità dello studente nella gestione della modulistica.
3. Per ogni annualità del secondo biennio e per la classe quinta, nella valutazione finale del Consiglio di Classe gli elementi valutativi acquisiti concorrono alla definizione del voto di condotta e/o all'attribuzione del credito scolastico o formativo, e/o alla formulazione della proposta di voto delle discipline coinvolte.
4. La valutazione complessiva del Consiglio di classe per livelli di competenza avviene per tutti gli studenti alla fine di ogni anno scolastico, durante lo scrutinio di settembre, tranne per le classi quinte, in modo da comprendere anche eventuali esperienze di PCTO svolte nel periodo estivo.
5. La registrazione delle attività svolte e delle valutazioni conseguite dagli studenti della classe quarta che abbiano frequentato l'anno di studio all'estero viene formalizzata in occasione dello scrutinio del primo periodo della classe quinta, contestualmente alla redazione della pagella dello studente e alla conseguente attribuzione del credito scolastico.

- CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO (estratto dal PTOF 2022-25, p.102-4)

1. Criteri per l'attribuzione del credito scolastico

Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta dallo studente nei tre anni conclusivi del corso di studi. La valutazione viene espressa con riguardo al profitto, tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative e ad eventuali crediti formativi (cfr. D. lgs 62/2017).

Il credito scolastico viene attribuito sulla base della tabella allegata al D. lgs 62/2017 unitamente alle tabelle di conversione in regime transitorio per i candidati che sostengono l'esame negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

Premesso che il Consiglio di classe ha la piena autonomia e responsabilità nella determinazione del credito scolastico in sede di scrutinio finale, allo scopo di evitare rilevanti disomogeneità nelle modalità di attribuzione del punteggio, nell'ambito della fascia di competenza determinata dalla media dei voti conseguiti, si forniscono i seguenti criteri orientativi. Di norma viene assegnato il punteggio più alto se:

- allo scrutinio di giugno non vi è sospensione del giudizio in alcuna materia e la frequenza scolastica dello studente non dà adito a rilievi negativi sull'assiduità e sull'impegno; inoltre il Consiglio di classe non interviene per riconoscere la sufficienza in una o più discipline nelle quali lo studente non abbia pienamente raggiunto gli obiettivi minimi disciplinari;
- in caso di sospensione del giudizio in una o più discipline, allo scrutinio di settembre lo studente consegue la piena sufficienza (e la sua frequenza scolastica nel corso dell'anno non ha dato adito a rilievi negativi sull'assiduità e sull'impegno). A discrezione del Consiglio di classe, le attività integrative e i crediti formativi certificati possono determinare l'integrazione del punteggio di credito scolastico anche in presenza di una disciplina in cui lo studente non ha pienamente raggiunto gli obiettivi minimi disciplinari. Di norma non verrà assegnato il punteggio più alto in tutti gli altri casi.

2. Criteri per il riconoscimento del credito formativo

Come sopra ricordato, il credito formativo rientra tra gli elementi presi in esame dal Consiglio di classe per la determinazione del credito scolastico. Il D.P.R. 323/1998 – regolamento applicativo della legge 425/1997 istitutiva della riforma dell'esame di stato – indica all'art. 12 che il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato; la coerenza (...) può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro pratica attuazione.

Il D.M. 49/2000 precisa inoltre all'art. 1 che le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti

formativi sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. Lo stesso D.M. indica all'art. 2 che i consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, tenendo conto della rilevanza qualitativa delle esperienze (comma 1) e sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi e educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati (comma 2).

L'art. 3 del D.M. citato ribadisce infine che la documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa.

Alla luce dei riferimenti normativi riportati, si definiscono pertanto i seguenti criteri per il riconoscimento del credito formativo:

- l'attestazione dell'ente, associazione, istituzione presso cui lo studente ha realizzato l'esperienza deve pervenire all'istituto entro la fine del mese di maggio;
- l'esperienza certificata deve avere rilevanza qualitativa (continuità dell'impegno, rilievo dell'ente che rilascia l'attestazione, ecc.);
- l'attestazione di competenze in lingua straniera deve provenire da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento.